

accettazione di quel Codice del 1834, che era stato il lavoro di più di 20 anni. Ma, per quanto sia celere l'opera che si farà, havvi un ostacolo nel metodo tenuto dal guardasigilli. Egli vuole aspettare, se dobbiamo giudicare da quello che è seguito sin qui, vuole aspettare a presentarci insieme ed interi parecchi Codici; cosicchè avremo una massa di legislazione da riformare in un colpo.

Ora io non so come il Parlamento potrebbe fare, per quanto sia disposto a favorire le viste del Ministero, a dare la sua sanzione con tanta celerità ad un cumulo siffatto di leggi.

Sarebbe stato più facile e più sicuro il sistema di cui ci diedero l'esempio i legislatori francesi, esempio così fruttifero, di pubblicare di ogni Codice un titolo per volta. Per esempio, pel Codice civile si poteva cominciare, come si è fatto in Francia, col primo titolo, il quale può stare separatamente dagli altri; e così la nostra legislazione si sarebbe potuta riformare progressivamente. Invece, col metodo che si è seguito, se ci è voluto un po' di tempo al Governo per formolare questi disegni di legge, che non sembrano ancora compiuti, e ci vorrà ancora un po' di tempo al Parlamento per rivederli e votarli coscienziosamente...

**PRESIDENTE.** Mi pare che l'onorevole oratore si dilunghi d'assai dalla questione; lo prego di limitarsi all'argomento dell'interpellanza Turati, altrimenti non la finiremo più.

**SINEO.** Voleva e credeva essenziale indicare il motivo per cui non è certa la speranza di avere così presto compiuta quell'uniforme legislazione, della quale parlava il guardasigilli, e senza la quale egli non vorrebbe dare alla Lombardia il beneficio dei giurati.

Ora io voglio ammettere l'ipotesi più favorevole: io suppongo che l'onorevole guardasigilli riesca a dare nel giorno 1° gennaio 1861 alla Lombardia la stessa legislazione che darà a tutto lo Stato. In tal caso la Lombardia, aspettando questa legislazione, starà sei mesi senza il beneficio dei giurati.

Portata anche la questione su questo terreno, io credo che non si possa ammettere questa dilazione; che non si possa, senza ingiustizia, rifiutare ai nostri concittadini della Lombardia il beneficio dell'intervento dei giurati.

E perchè mai si rifiuterebbe questo beneficio? Perchè mai la stessa questione, lo stesso reato di stampa, lo stesso fallo sarà al di qua del Ticino giudicato dai giurati, ed invece dai giudici nominati dal Re al di là del Ticino?

Il modo d'apprezzare, o signori, come sapete, è molto diverso, secondo che si mette in atto la coscienza dei giurati o quella dei giudici.

Il giudice giudica secondo la legge, mette in confronto l'articolo incriminato colla legge. Il giurato giudica secondo la sua coscienza, secondo l'impressione che lo scritto ha fatta sul pubblico. Egli non deve render conto a nessuno del suo voto, e molte volte abbiamo veduto degli scrittori assolti dai giurati, i quali, se fossero stati tradotti davanti ai tribunali ordinari, probabilmente non avrebbero avuto nel loro processo un esito così felice. (*Segni di assenso*)

Sono lieto di vedere che membri distinti dell'ordine giudiziario assentano alle mie parole.

È dunque un beneficio reale degli scrittori quello di non poter essere giudicati che dai loro pari, di non poter essere giudicati che dai rappresentanti dell'opinione pubblica; è questa una parte essenziale delle nostre libertà; è parte della libertà degli scrittori; è parte della libertà dei cittadini, i quali hanno diritto di voler che si scriva tutto ciò che essi non saranno per disapprovare. Noi dobbiamo dunque ed agli scrittori, ed al popolo di Lombardia dare quella garanzia che è complemento della libertà proclamata dallo Statuto.

Restano ad esaminarsi gli ostacoli pratici additati dall'onorevole guardasigilli.

La Lombardia, o signori, è in questo momento dirimpetto alla legge sulla stampa nella stessa condizione precisamente in cui si trovava il Piemonte nel 1848.

La legge sulla stampa fu pubblicata in Piemonte il 26 marzo 1848. Si attuò il sistema dei giurati in maggio 1848, in 54 giorni, come la Camera vede, e senza il menomo inconveniente.

Anche noi avevamo delle Corti d'appello che non potevano giudicare che in appello, salvo le cause de' maggiori crimini le quali erano loro devolute.

Ma che fece la legge? Applicò in modo speciale, eccezionale, alla giurisdizione della Corte d'appello tutti i reati di stampa che si dovevano giudicare coll'intervento de' giurati. Ebbene, ciò che si è fatto in Piemonte si faccia anche per la Lombardia; ciò che si è fatto per la Corte d'appello di Torino si faccia anche per quella di Milano.

Ma, si dice, nella Corte d'appello di Milano non vi sono che venticinque giudici: come volete ancora farne distrazioni e dividerli in altrettanti tribunali criminali per giudicare sui delitti di stampa? Non è necessaria nessuna distrazione; non è necessario nessun frazionamento.

Non è da presumersi che in Lombardia i delitti sulla stampa possano essere più frequenti di quel che fossero in Piemonte. Nel 1848, se ben mi ricordo, non vi furono che due soli casi in cui la Corte d'appello di Torino abbia dovuto giudicare coll'intervento dei giurati. Mettiamo ora che la popolazione sottoposta alla giurisdizione della Corte d'appello di Milano sia tripla di quella che dipendeva dalla Corte d'appello di Torino (il che non credo, anzi non deve neppure essere doppia), ebbene, invece di due casi di delitti di stampa, ve ne saranno sei in tutto l'anno. Vedete dunque che questo non sarebbe un gran disturbo per quella Corte, e che non le impedirà di attendere alle solite sue occupazioni.

Ma si osserva ancora che non vi è colà Ministero Pubblico, od almeno che il suo personale è ridotto assai. Se il Ministero Pubblico non ha un personale sufficiente, evidentemente si può a ciò supplire con molta facilità, se si vuole anche con un commissario straordinario; poichè, quanto è da evitarsi che vi sieno Commissioni straordinarie, se si tratta di giudicare; quando non sia il caso che di esercitare le funzioni di Pubblico Ministero, chiunque abbia quest'autorità anche straordinariamente, può, senza mettersi in urto coi nostri principii, compiere siffatto ufficio. Il Pubblico Ministero non è che il rappresentante del Governo presso i tribunali. Saravvi dunque modo di provvedere acciocchè vi sia un accusatore di più, se, nello stato attuale, il personale potesse mancare.

Ma, ripeto, anche qui, siccome si tratta di cose le quali occorrono molto di rado, siccome tutt'al più si può prevedere che vi saranno tre o quattro casi da portarsi alla Corte d'appello di Milano, non debbe veramente farci pena la difficoltà di trovare il personale.

Certamente il Governo non è autorizzato a provvedere allo stato attuale senza una legge speciale che modifichi la legislazione vigente; ma questa legge è presto fatta; se il signor guardasigilli non vuole incaricarsi della redazione, io sono affidato del concorso di parecchi egregi giureconsulti lombardi che seggono in questa Camera, e domani stesso, usando dell'iniziativa parlamentare, presenteremmo quel progetto di legge.

Non essendovi dunque che difficoltà pratiche facili ad eliminarsi, senza ulteriormente dilungarmi nella difesa dei diritti della Lombardia, che d'altronde con maggiore eloquenza